

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE L'ATTRIBUZIONE DI UN INCENTIVO PER L'ACQUISTO DI UNA BICICLETTA ELETTRICA

Il Municipio di Porza, richiamati:

- il Regolamento comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza, lo sfruttamento delle energie rinnovabili, dell'ambiente, della mobilità sostenibile e del benessere fisico del 15 giugno 2020;
- il Regolamento Comunale, art. 90;
- l'art. 192 della Legge Organica Comunale;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge Organica Comunale;

ordina con la presente Ordinanza:

Art.1. - **Beneficiari:**

Possono richiedere il versamento di un incentivo comunale per l'acquisto di una bicicletta elettrica (di seguito bicicletta):

- 1.1 Le persone fisiche domiciliate a Porza a partire dall'età minima di 14 anni compiuti.

Art.2. - **Incentivo**

L'incentivo ammonta al 20% del prezzo totale (IVA compresa) della bicicletta acquistata, ritenuto un versamento massimo di **CHF.500.00.**

- 2.1 Il richiedente può beneficiare dell'incentivo una volta ogni (cinque) 5 anni.
- 2.2 Il richiedente non può rivendere la Bicicletta entro i primi (tre) 3 anni dall'acquisto.
- 2.3 In caso contrario dovrà rimborsare al Comune una parte dell'incentivo ottenuto.
Valgono le seguenti condizioni:
 - vendita entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
 - vendita dopo un anno: restituzione dei 2/3 dell'incentivo;
 - vendita dopo due anni: restituzione di 1/3 dell'incentivo.
- 2.4 La bicicletta **deve essere acquistata** presso un qualsiasi rivenditore in Svizzera.

MUNICIPIO DEL COMUNE DI PORZA

Art.3. - **Condizioni**

Per poter beneficiare dell'incentivo, devono essere ossequiate le seguenti condizioni cumulative:

- 3.1. Il fabbricante della bicicletta deve offrire almeno un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino;
- 3.2. Il fabbricante della bicicletta deve offrire almeno una **garanzia di (due) 2 anni**;
- 3.3. Il richiedente deve essere in regola con i propri pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (tasse, tributi pubblici, multe, ecc.);

Art.4. – **Procedura**

- 4.1 La domanda di incentivo deve essere inoltrata alla Cancelleria comunale di Porza, entro 60 giorni dall'acquisto, tramite l'apposito formulario ottenibile presso tutti gli sportelli o scaricabile dal sito internet del Comune (www.porza.ch) unitamente alla fattura originale e alla ricevuta dell'avvenuto pagamento;
- 4.2 A condizioni adempiute, il versamento dell'incentivo avverrà in un termine di (trenta) 30 giorni direttamente sul conto corrente postale o bancario comunicato dal richiedente.

Art.5. – **Casi particolari**

Il Municipio si riserva la possibilità di esaminare e decidere su eventuali casi particolari non contemplati nella presente Ordinanza.

Art.6. - **Reclamo**

Contro l'applicazione della presente Ordinanza è data facoltà di reclamo al Municipio nel termine di 30 giorni dall'intimazione della decisione.

Art.7. – **Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2021 e resta valida fino al 31 dicembre 2024. Pubblicata agli albi comunali a norma dell'art. 192 LOC ed è abroga ogni precedente disposizione in materia.

Art.8. – **Rimedi giuridici**

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
F.Citterio

Il Segretario:
W.De Vecchi

6948 Porza, 23 agosto 2021

Adottata dal Municipio il 23 agosto 2021 con risoluzione municipale no.2542021.
Esposta agli albi comunali nel periodo compreso dal 27 agosto al 25 settembre 2021.